

A5. Effetti del calore.

Nella definizione di stato critico per la sicurezza della vita umana è stato fissato il limite massimo di tolleranza per esposizione della pelle al calore radiante, pari a 2,5 kW/m². Al di sotto di questo flusso termico incidente l'esposizione può essere tollerata per tempi anche superiori ai trenta minuti. Sopra questo valore di soglia il tempo per provocare ustioni alla pelle di grado superiore al primo decresce rapidamente secondo la seguente relazione:

$$t_{\text{rad}} = 4 q^{-1,35}$$

dove:

t = tempo in minuti;

q = flusso termico radiante in kW/m² incidente.

A6. Effetti del monossido di carbonio.

Nella definizione di stato critico per la sicurezza della vita umana è stato fissato un valore della Fractional Effective Dose (FED) non superiore a 0,3.

La dose tossica attribuita ai gas generati in un incendio viene espressa come una frazione della dose totale necessaria a provocare un determinato effetto (incapacitazione o morte) sulla persona. Essa viene espressa mediante la relazione generale:

$$FED = \sum_{i=1}^N \int_0^T \frac{C_i(t)}{(Ct)_i} dt$$

dove:

T = tempo di esposizione;

C_i = concentrazione dell'i-esimo gas al tempo t;

(Ct)_i = dose della specie gassosa i-esima in grado di produrre gli effetti determinati sulle persone presenti (valore di soglia del gas i-esimo).

Nell'ambito di questa regola tecnica, la relazione generale si semplifica nella seguente:

$$FED = \sum_{t_1}^{t_2} \frac{[CO]}{35000 \cdot ppm \cdot min} \Delta t$$

che tiene conto solo della tossicità del monossido di carbonio con un'incertezza stimata di ±35%. Il valore 35000 ppm · min rappresenta la dose incapacitante di tale gas che, secondo l'equazione di Stewart-Peterson, produce una dose accumulata di carbossiemoglobina negli esseri umani, in presenza di un ritmo respiratorio di 20 L/min. Ai solo fini semplificativi dei calcoli di verifica non si terrà conto del fattore di amplificazione che considera l'aumento della frequenza respiratoria dovuta ad una concentrazione di biossido di carbonio superiore al 2%.

La norma ISO/TDS13571, per tenere conto della parte più sensibile della popolazione, consiglia un valore massimo della FED pari a 0,3 dove sono presenti persone a rischio.

15A08046

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 luglio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ortiva Top SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro-

dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

